

*LAVORO E POLITICHE SOCIALI**Interrogazione a risposta in Commissione:*

OLIVIERI. — *Al Ministro del lavoro e politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

martedì 4 dicembre 2001 il sindaco del comune di Storo in provincia di Trento ha comunicato che l'azienda Storo Productions, così importante per l'economia di quel paese, avrebbe chiuso in tempi brevi, e più precisamente la chiusura è prevista in due momenti; fino al 28 febbraio gli attuali livelli occupazionali non dovrebbero essere toccati. Ma da marzo partirà la prima fase per la definitiva cessazione di attività dell'azienda;

sono 130 le famiglie che vengono colpite da questa chiusura e che rimarranno dunque senza un'occupazione. A tal proposito giovedì 6 dicembre si è tenuto un incontro tra i rappresentanti sindacali con il Presidente della giunta provinciale di Trento e con l'assessore di competenza Benedetti per discutere una strategia che rendesse questa cessazione di attività meno dolorosa e per vagliare possibili soluzioni che potessero dare qualche speranza alternativa ai dipendenti della Storo Productions;

da questo incontro è emersa la disponibilità della provincia di Trento per tentare di rendere la chiusura meno traumatica per le famiglie e si è espressa la volontà di cercare di ottenere la possibilità di una cassa integrazione straordinaria, che però deve appunto passare al vaglio del Ministro del lavoro —:

se sia al corrente della grave situazione sopradescritta che i 130 dipendenti della Storo Productions, rimasti senza un lavoro, si trovano ad affrontare;

se non ritenga opportuno attivarsi in merito affinché siano date le conseguenti

risposte positive alle giuste richieste di cassa integrazione straordinaria, così come chiesto dai rappresentanti sindacali, intervento che offrirebbe una speranza ai lavoratori della Storo Productions ed alle loro famiglie. (5-00503)

Interrogazioni a risposta scritta:

BALLAMAN, GIBELLI, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, LUCIANO DUSSIN e POLLEDRI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 12 ottobre 2001, l'Inpdap informava che il giorno 4 dicembre 2001, alle ore 8.00, si sarebbe tenuta a Roma la preselezione per il concorso a trenta posti per l'area dei professionisti dipendenti, livello base-avvocato, il cui bando di concorso era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2001;

in detto bando si precisava, tra l'altro, che il concorso era indetto « per le esigenze delle sedi compartimentali di seguito indicate: Torino 3 posti; Milano 3 posti; Venezia 3 posti; Bologna 2 posti; Firenze 3 posti; Perugia 2 posti; Napoli 3 posti; Bari 3 posti; Catanzaro 2 posti; Palermo 4 posti; Cagliari 2 posti »;

si limitava, di conseguenza, la partecipazione al concorso « per ciascun candidato ai posti relativi ad una sola sede compartimentale », la cui scelta doveva « essere espressamente espressa nella domanda » —:

per quali motivi le procedure preliminari si siano protratte per oltre 5 ore;

se corrisponda al vero che nella sede congressuale non fossero presenti i membri della commissione esaminatrice;

per quali motivi la prova sia stata rinviata;

se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, che l'Inpdap avrebbe deciso di « annullare » i test di preselezione e considerare i candidati presenti ammessi di diritto alla prova scritta;

quali siano stati i criteri che l'Inpdap ha adottato per appaltare ad una società esterna le prove preselettive. (4-01682)

BURTONE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, numero 388, prevede che « ...in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2001, le regioni e gli enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili... »;

l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attiene alle « ...assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo... » (e cioè, III e IV qualifica funzionale);

l'organico dell'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta per quanto attiene alle III e IV qualifiche funzionali presenta numerosi posti vacanti;

codesta amministrazione gode di ampie disponibilità finanziarie, come si evince dai rapporti lavorativi interinali recentemente instaurati;

sussistono pertanto i presupposti prescritti dall'articolo 78, comma 6 della legge n. 388/2001, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili;

sussiste altresì l'interesse pubblico all'eliminazione del precariato derivante dal ricorso ai lavori socialmente utili, mediante assunzioni a tempo indeterminato;

altre amministrazioni comunali, ad esempio il comune di Acì Sant'Antonio, hanno già dato applicazione all'articolo 78, comma 6 della legge n. 388 del 2000 procedendo all'assunzione di numerosi giovani impiegati in attività socialmente utili;

i lavoratori impiegati in attività socialmente utili hanno chiesto, con atto di diffida, all'amministrazione comunale di San Giovanni La Punta, di adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2001, gli atti e i provvedimenti necessari ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000 —:

quali iniziative intenda assumere a tutela dei lavoratori che hanno svolto con impegno e diligenza la propria attività e che chiedono di uscire dal tunnel del precariato. (4-01694)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta orale:

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

è stato emanato il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 « Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio »;

dal testo suddetto non si evince quale debba essere l'iter burocratico a cui ogni CCIAA debba adeguarsi nel momento in cui, non potendo soddisfare alle sue necessità con risorse proprie, avvia una qual-